

Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2015, n. 22-2127

L.R 63/78 Indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola. Approvazione disposizioni per l'anno 2015. Integrazioni alla D.G.R. n. 26-1742 del 13/07/2015.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

La Giunta regionale con deliberazione n. 26-1742 del 13/07/2015 ha disposto, tra l'altro, di:

1) di approvare gli indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola attivando nel 2015 in via prioritaria il finanziamento dei progetti a regia regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola prioritariamente finalizzati a:

- migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi;
- migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli;

con particolare riferimento all'ambito zootecnico e di difesa delle colture agrarie;

2) di avvalersi anche per l'anno 2015 delle disposizioni e delle linee obiettivo di cui al punto 3 (attività negoziale o a regia regionale) approvate con la D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008 e s.m.i., ritenendole tuttora valide ed attuali;

3) di stabilire che il finanziamento di cui al punto 1 avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014) con particolare riferimento:

- i quale il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), paragrafo 1, secondo il quale gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

- all'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.

Successivamente si è provveduto, tramite la piattaforma SANI 2, alla trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che da

accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea.

La Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea ha inviato con lettera del 18/08/2015 le osservazioni della Commissione Europea in relazione alla misura di aiuto citata.

Dall'esame delle osservazioni inviate si ritiene opportuno recepire le indicazioni proposte e pertanto procedere all'integrazione della deliberazione succitata, sostituendo il punto 3 del dispositivo nel modo seguente:

3) di stabilire che il finanziamento di cui al punto 1 avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014) con particolare riferimento:

3.1) all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), paragrafo 2, 3 e 4, secondo i quali gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili e nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali;

3.2) all'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo i quali il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 4 che prevede la messa a disposizione dei risultati su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

3.3) all'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), paragrafo 2 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

tenuto conto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico della Regione Piemonte;

visto l'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,

per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- per quanto specificato in premessa, di integrare la DGR n. 26-1742 del 13/07/2015 procedendo alla sostituzione del punto 3 del dispositivo nel modo seguente:

3) di stabilire che il finanziamento di cui al punto 1 avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014) con particolare riferimento:

3.1) all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), paragrafo 2, 3 e 4, secondo i quali gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili e nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali;

3.2) all'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo i quali il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 4 che prevede la messa a disposizione dei risultati su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

3.3) all'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), paragrafo 2 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

- di disporre la trasmissione alla Commissione europea del presente atto deliberativo;

- di stabilire che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico della Regione Piemonte.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)